CAMERA DEI DEPUTATI N. 1416

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOBIANCO, RINALDI, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BRUNI, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CITARISTI, CRISTOFORI, CONTU, FERRARI SILVESTRO, LATTANZIO, MICHELI, PELLIZZARI, RABINO, RICCIUTI, URSO, ZAMBON, ZARRO, ZUECH, MELELEO, GARAVAGLIA, LUSSIGNOLI, RIGHI

Presentata il 14 marzo 1984

Norme in materia di bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuazione dei piani per la eradicazione della brucellosi e della tubercolosi dagli allevamenti, anche se inizialmente ha raggiunto una buona diffusione, registra negli ultimi tempi una fase di stasi ed in alcuni casi di regresso.

Tale situazione se non sarà affrontata tempestivamente rischia di far arretrare le condizioni sanitarie complessive degli allevamenti del nostro Paese e di vanificare i risultati sinora realizzati, con conseguenze negative anche sulla salute dell'uomo e sugli alimenti di origine animale.

Se è vero che il totale di casi denunciati di infezione, dovuti a brucellosi, ha dimostrato una diminuzione progressiva, la più recente percentuale di infezione appare ancora notevole. Bisogna anche considerare che le cifre ufficiali continuano a risentire, in senso restrittivo, il condizionamento del meccanismo della denuncia. Il problema della mancata denuncia racchiude diversi aspetti tra i quali si può rilevare la riserva derivante dal danno economico per l'allevatore legato alla inadeguatezza dell'indennità di abbattimento.

Del resto, spesso le attività di prevenzione e di controllo veterinario non rispondono alle effettive necessità delle realtà territoriali: diversi sono i presidi ospedalieri che non dispongono di autonomo

reparto di malattie infettive per cui i pazienti infetti vengono curati in ospedale con conseguente inesatta conoscenza del numero dei colpiti, senza considerare che, in alcuni casi, sono gli stessi interessati, principalmente i pastori, che, vivendo in zone impervie, si curano senza ricorrere al medico.

Comunque, la legislazione vigente in materia, nonostante quella più recente abbia provocato un mutamento di indirizzo verso azioni a carattere più spiccatamente preventivo, risente della mancata attuazione pratica dei principi della legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, soprattutto considerando le persistenti difficoltà operative presenti in molte aree.

Un contributo alla soluzione dei problemi può essere individuato nella effettiva realizzazione dei principi della legge n. 833 relativi alla partecipazione ed al coinvolgimento delle formazioni sociali e dei diretti interessati al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale.

Per quanto interessa è necessario creare un rapporto di collaborazione tra l'allevatore o le sue rappresentanze e le autorità sanitarie ed i veterinari, se è vero che l'allevatore resta pur sempre il principale fattore condizionante della patologia animale.

Poiché sino ad ora la struttura del servizio pubblico non è riuscita ad eliminare la brucellosi e la tubercolosi degli allevamenti occorre intervenire maggiormente in fase preventiva, facendo in modo che il veterinario pubblico possa essere affiancato dall'opera del veterinario aziendale o di fiducia.

Bisogna realizzare una assistenza veterinaria preventiva, estesa a tutti gli allevamenti presenti nelle aree delle Unità sanitarie locali, con carattere continuativo, e fare in modo che l'intervento profilattico e la prevenzione delle malattie non abbiano un aspetto repressivo, ma vedano la partecipazione degli stessi allevatori.

La presente proposta di legge si muove, appunto, nell'ottica, da una parte, di porre in condizione le Unità sanitarie locali di poter disporre di un numero di veterinari adeguato e dall'altra, di favorire la collaborazione dei veterinari liberi professionisti, scelti dagli allevatori, nella esecuzione delle prove diagnostiche.

Altro aspetto da considerare riguarda l'adeguamento delle tariffe a favore dei veterinari che il progetto affronta, per la stipulazione dei rapporti a carattere convenzionale, con il richiamo dell'articolo 48 della legge n. 833 e quindi con il rinvio alla sede della contrattazione collettiva ivi prevista.

Inoltre, si prevede la possibilità di concedere contributi, entro precisi limiti, alle associazioni di allevatori ed altri enti interessati alla difesa sanitaria che provvedono ad attuare i piani di profilassi e di risanamento, proposti ed approvati secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Per quanto concerne le indennità di abbattimento, si è voluto procedere, innanzitutto, ad un riordinamento di carattere sistematico, stante le numerose disposizioni che l'hanno disciplinata a partire dal 1965, cercando di offrire un quadro legislativo, il più chiaro possibile.

Si sono modificate, altresì, le misure massime delle stesse indennità che, in pratica, non risultano adeguate dai decreti interministeriali previsti dalla legge n. 296 del 1981.

Gli aumenti previsti dalla presente proposta sono stati determinati calcolando l'incidenza del mutamento del valore della lira, registratasi nel triennio 1982-84, sulle misure stabilite dalla citata legge del 1981, considerando, per il 1984, un tasso di inflazione del 10 per cento, così come indicato nella relazione previsionale e programmatica del Governo dello stesso anno.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Per l'esecuzione degli interventi per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, di cui alla legge 28 maggio 1981, n. 296, ed alle direttive comunitarie in materia, le unità sanitarie locali sono autorizzate ad instaurare rapporti convenzionali con veterinari liberi professionisti, secondo quanto disposto dall'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

ART. 2.

L'articolo 7 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro della sanità, entro il limite massimo del 10 per cento della somma annualmente stanziata ai sensi della legislazione vigente in materia di bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, sentita la commissione di cui al precedente articolo 2, può concedere contributi fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore delle associazioni di allevatori e di altri enti giuridicamente riconosciuti e interessati alla difesa sanitaria degli animali o alla produzione ed al miglioramento zootecnico che provvedano ad attuare piani di profilassi e di risanamento proposti ed approvati ai sensi del precedente articolo 3.

ART. 3.

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 1 gli allevatori possono provvedere, avvalendosi di veterinari liberi professionisti, previa comunicazione alla Unità sanitaria locale di appartenenza, alle prove diagnostiche di cui al decreto ministeriale 3 giugno 1968.

Nella predetta comunicazione l'allevatore deve indicare il nome del veterinario, la specie, il numero, la razza ed il sesso degli animali da sottoporre alle prove e l'ubicazione del luogo ove le stesse vengono eseguite.

Le spese necessarie alle prove diagnostiche sono rimborsate agli allevatori dalle Unità sanitarie locali di appartenenza su presentazione della relativa documentazione compilata dal veterinario che ha eseguito le prove stesse.

ART. 4.

I commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 2 della legge 9 giugno 1964, numero 615, come modificato dall'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, successivamente modificati ed integrati dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1972, n. 42, dall'articolo 2 della legge 31 marzo 1976, n. 124 e dall'articolo 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, sono sostituiti dai seguenti:

« Tale indennità, pur restando variabile in rapporto alla entità del danno subito dai proprietari di bovini abbattuti perché affetti da tubercolosi o da brucellosi, non dovrà essere in ogni caso superiore a lire 400.000 a capo.

Nei casi di abbattimento in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti tale indennità potrà essere corrisposta fino alla somma massima di lire 650.000 a capo.

Ai proprietari di una quantità di bestiame bovino non superiore ai dieci capi, al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennità di abbattimento è aumentata del 50 per cento.

Ai proprietari degli ovini e caprini infetti abbattuti sarà corrisposta una indennità pari a lire 70.000 a capo.

A decorrere dal 1985 il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, adegua entro il 31 gennaio di ogni anno

con decreto i limiti massimi dell'indennità per l'abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti, sulla base del mutamento del valore della lira secondo gli indici ISTAT, per i prezzi di mercato degli animali in vita.

In tutto il territorio nazionale il risanamento degli allevamenti ovini e caprini dalla brucellosi è reso obbligatorio nei casi in cui vengano identificati i capi infetti a norma del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, nonché nei casi previsti dall'articolo 27 del decreto ministeriale 3 giugno 1968.

È resa altresì obbligatoria la vaccinazione di tutti gli ovini e caprini di età tra i 3 e i 7 mesi destinati alla rimonta ».

ART. 5.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1984. Al relativo onere si fa fronte e carico delle disponibilità del conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominato « Ministero del tesoro », somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 degli accordi internazionali ratificati con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.